

**INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI REGIONALI RIENTRANTI  
NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

L'articolo 15, comma 1, della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 prevede che per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti produttivi, conferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 112/1998, i Comuni assicurino che un'unica Struttura sia responsabile dei procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, rilocalizzazione, riconversione, cessazione e riattivazione di impianti produttivi. In particolare, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 9/1999, alla Struttura è affidato il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive.

La Struttura è responsabile e referente unico nei confronti dell'impresa per tutti i procedimenti in materia di attività produttive di cui alla legge regionale 9/1999.

Attualmente, ove sia già operante lo Sportello unico, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento, ivi compresa la Regione per i procedimenti di propria competenza, non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico e sono, quindi - salvo quanto di seguito previsto per i procedimenti "esclusivi" e per gli atti di annullamento, revoca e decadenza - privi degli effetti giuridici previsti dall'ordinamento fino alla conclusione del procedimento unico citato. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere alla Struttura, senza ritardo e comunque entro 5 giorni dal ricevimento, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti rientranti nella procedura dello Sportello unico, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente.

L'attuazione della disciplina in materia è obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento dello Sportello unico. La mancata attuazione delle disposizioni, oltre che sotto il profilo delle eventuali diverse responsabilità, rileva anche sotto il profilo dell'efficacia e della legittimità dell'atto amministrativo, poiché la nuova normativa costituisce parametro dell'azione amministrativa. Ai sensi della normativa vigente, non è più l'imprenditore a richiedere le singole autorizzazioni alle diverse amministrazioni competenti, ma è la Struttura dello Sportello unico che provvede ad acquisirle dalle altre amministrazioni a seguito di un'unica domanda complessiva, comprensiva dei diversi allegati previsti dalle leggi di settore, nell'ambito della procedura unica di cui alla legge regionale 9/1999.

Seguono le medesime procedure tutti i procedimenti di secondo grado - quali rinnovo, modificazione, ampliamento, trasferimento - ad eccezione dei procedimenti di

annullamento, revoca e decadenza che, per la specifica funzione cui assolvono, si debbono intendere quali procedimenti autonomi di competenza del singolo ente competente all'esercizio.

Non si fa ricorso alla procedura dello sportello unico e si segue la procedura disciplinata dalla normativa di settore quando i procedimenti sono di competenza "esclusiva" della Regione. Per procedimenti di competenza esclusiva si intendono quei procedimenti nei quali sono richiesti provvedimenti permissivi o autorizzativi della sola Regione e non sono richiesti analoghi provvedimenti di altri enti pubblici. Così, ad esempio, è di competenza esclusiva della Regione il procedimento relativo alla autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava che non richieda anche la concessione edilizia o altro provvedimento amministrativo di una diversa amministrazione pubblica.

Nei procedimenti di competenza "esclusiva" come sopra definiti sono ricompresi anche procedimenti nei quali altri enti esprimono pareri, valutazioni tecniche o osservazioni nell'ambito del procedimento regionale.

In quest'ipotesi, il responsabile del procedimento regionale comunica, a meri fini di pubblicità ed inserimento nell'archivio informatico dello Sportello unico, l'avvio della procedura, la conclusione della stessa, l'esito dei collaudi e dei controlli eventualmente previsti.

Parimenti, nelle ipotesi di richiesta di rinnovo di singola autorizzazione soggetta a termini di durata - già compresa nel provvedimento complessivo dello Sportello unico - alla quale non si accompagnano atti autorizzativi o permissivi di altre pubbliche amministrazioni, la procedura è svolta dalla Regione secondo quanto previsto nella normativa di settore ed il responsabile del procedimento provvede alle comunicazioni alla Struttura dello Sportello unico per l'inserimento nell'archivio informatico dei dati secondo quanto previsto nel capoverso precedente. Qualora l'autorizzazione all'insediamento è soggetta ad un'unica durata nella sua complessità, si applicano le procedure dello Sportello unico.

Salvo diversa disposizione di legge, non sono comprese nel procedimento dello Sportello unico le c.d. autorizzazioni soggettive, e cioè i provvedimenti di natura autorizzativa riferiti al soggetto e non all'insediamento produttivo.

Per quanto attiene alla procedura della conferenza di servizi dell'articolo 18 della legge regionale 9/1999 si evidenzia che la stessa ha la finalità di assentire in un unico contesto progetti a scala edilizia di opere od interventi immediatamente cantierabili (in quanto conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente nell'area interessata) non in contrasto con quella in corso di formazione ovvero progetti di opere che, tutt'al più, richiedono la previa approvazione di parziali varianti a strumenti urbanistici generali o a piani urbanistici comunali.

Nella procedura di conferenza di cui all'articolo 18 citato non è stata espressamente contemplata l'ipotesi in cui, al fine di assentire determinati interventi urbanistico-edilizi, sia necessario la preventiva approvazione di Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) o di Progetti Urbanistici Operativi (PUO) perché la "ratio" di detta procedura è quella di

assentire interventi assoggettabili a diretto titolo edilizio e che, come tali, non presuppongano la preventiva approvazione di atti di pianificazione intermedia volti a definire l'assetto di ambiti territoriali complessi o da urbanizzare "ex novo".

Ciò premesso in generale, si segnala che si sono già posti dei casi di ricorso allo sportello unico per l'approvazione di insediamenti produttivi che richiedono la preventiva approvazione di uno SUA o di un PUO. In tali fattispecie, il responsabile dello Sportello unico è tenuto a dare atto che la procedibilità della conferenza di cui all'articolo 18 è subordinata alla previa approvazione urbanistica dello SUA o del PUO da conseguirsi attraverso la procedura ordinaria (legge regionale 24/1987 per gli SUA o articoli 5 e 57 della legge regionale 36/1997 per i PUO), ovvero attraverso l'utilizzo della conferenza di servizi di cui agli articoli 59 e 84, comma 2 della legge regionale 36/1997.

In altri termini nei casi sopramenzionati ove sia attivata la procedura di sportello, il responsabile del procedimento, preso atto della necessità della previa approvazione di uno SUA o di un PUO, sospenderà la procedura di cui al ridetto articolo 18 in attesa che si concluda il relativo procedimento urbanistico e solo dopo detto esito positivo potrà dar corso e concludere la conferenza di servizi a norma del citato articolo 18.

La disciplina della procedura unica si applica anche qualora l'impresa ne richieda espressamente l'applicazione pur se lo Sportello unico non sia stato istituito o, se istituito, non sia operante.

Sono di seguito elencati i procedimenti di competenza regionale rientranti nella procedura dello Sportello unico per le attività produttive come individuati dai Dipartimenti regionali. Detta elencazione non ha carattere esaustivo ed i procedimenti amministrativi in essa indicati sono ricompresi nelle procedure dello Sportello unico quando si accompagnano ad atti di competenza di altre amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa per l'insediamento di attività produttive di beni e servizi. In particolare, per quanto attiene agli atti del Dipartimento Sanità- Servizio Igiene pubblica e veterinaria elencati dal n.1 al n.7, gli stessi sono ricompresi nelle procedure dello sportello unico solamente nel caso in cui l'insediamento è esistente, l'impianto è completato per le verifiche tecniche e si accompagna ad altri provvedimenti autorizzatori o comunque previsti dalla normativa per l'insediamento.

Per ogni procedimento, entro 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L., sono definiti, a cura dei Dipartimenti regionali competenti, le schede contenenti in sintesi l'analisi del singolo procedimento, la modulistica comprensiva della documentazione da allegare e le schede per l'autocertificazione nei casi in cui la medesima è ammessa.

L'elenco dei procedimenti, unitamente alle schede ed alla relativa modulistica, è pubblicato dalla struttura competente in materia di sistemi informatici nelle pagine dello Sportello unico del sito internet della Regione Liguria e viene costantemente aggiornato a cura dei Dipartimenti competenti.



**Elenco dei procedimenti regionali ricompresi nella procedura dello sportello unico per le attività produttive**

**I procedimenti amministrativi di seguito riportati sono ricompresi nelle procedure dello sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale n. 9 del 1999 quando si accompagnano ad atti di competenza di altre amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa per l'insediamento di attività produttive di beni o servizi.**

**Dipartimento sviluppo economico**

**Ufficio Attività Estrattive**

1. Permesso di ricerca materiale di cava;
2. Autorizzazione esercizio attività di cava;
3. Permesso di ricerca minerario;
4. Concessione per la coltivazione di giacimento minerario;
5. Permesso di ricerca per acque minerali o termali;
6. Autorizzazione opere di captazione acque minerali o termali;
7. Concessione di sfruttamento acqua minerale e autorizzazione per apertura stabilimento imbottigliamento;
8. Concessione di sfruttamento del giacimento di acqua termale.

**Settore Politiche di Sviluppo del Commercio, Fiere e Mercati**

1. Concessione per nuovi impianti autostradali di distribuzione carburanti;
2. Autorizzazione al potenziamento di impianti autostradali di distribuzione carburanti;
3. Parere di conformità dell'insediamento di una grande struttura di vendita agli indirizzi e criteri di natura commerciale stabiliti dalla Regione.

**Dipartimento Sanità**

**Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria**

**I PROCEDIMENTI SOTTOINDICATI SONO RICOMPRESI NELLE PROCEDURE DELLO SPORTELLLO UNICO SOLAMENTE NEL CASO IN CUI L'INSEDIAMENTO E' ESISTENTE, L'IMPIANTO E' COMPLETATO PER LE VERIFICHE TECNICHE E SI ACCOMPAGNA AD ALTRI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI O COMUNQUE PREVISTI DALLA NORMATIVA**

1. Procedura di riconoscimento di idoneità CEE con attribuzione di numero degli stabilimenti di produzione, preparazione, lavorazione, trasformazione di carni bovine, suine, selvaggina, avicunicole;
2. Procedura di riconoscimento di idoneità CEE con attribuzione di numero degli stabilimenti di produzione, preparazione, lavorazione, trasformazione del pescato;
3. Riconoscimento e relativa attribuzione di numero di riconoscimento dei centri e degli stabilimenti per la produzione di latte e di prodotti a base di latte;
4. Procedura di riconoscimento di idoneità CEE con attribuzione di numero degli stabilimenti di produzione, preparazione, lavorazione, trasformazione dei centri di raccolta dello sperma bovino;
5. Procedura di riconoscimento di idoneità CEE con attribuzione di numero degli stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio, ai sensi del d. lgs. 14 dicembre 1992, n. 508;
6. Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano;
7. Autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari.

### **Dipartimento Pianificazione Territoriale, Paesistica e Ambientale**

#### Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica

1. Approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale;
2. Concessioni demaniali marittime;
3. Autorizzazioni demaniali marittime.

#### Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale o Verifica-Screening

1. Pronuncia di valutazione di impatto ambientale o di verifica-screening.

#### Ufficio Tutela Paesistica

1. Autorizzazione paesistico-ambientale.

#### Settore Urbanistica

1. Approvazioni di varianti agli strumenti urbanistici generali ;
2. Approvazione di Stumenti Urbanistici Attuativi (SUA) e di Progetti Urbanistici Operativi (P.U.O.) residuati alla competenza regionale, secondo le modalità e nei limiti indicati nella presente presente deliberazione.

### **Dipartimento Tutela dell'Ambiente ed Edilizia**

#### Servizio Risorse Idriche

1. Concessioni di grandi derivazioni idriche.

